

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, GALBIATI, PACIULLO, CARELLI, CAFARELLI, MICHELINI, BORRI, TANCREDI, CILIBERTI, DAL CASTELLO, CECERE, BARUFFI, MICELI, MENGOLI, MATARRESE, LATTERI, MENSORIO, ALIVERTI, ALTERIO, ALOISE, ARMELLIN, ASTORI, BACCARINI, ENZO BALOCCHI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BIASUTTI, BIOCCHI, BISAGNO, BOI, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, CANCIAN, CARDINALE, CARLI, CASILLI, CARLO CASINI, PIERFERDINANDO CASINI, CASTELLOTTI, CIMMINO, CURSI, CORRAO, CORSI, D'ACQUISTO, D'ANDREA, DEGENERARO, DEL MESE, DIANA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, DI MAURO, FARACE, FARAGUTI, FAUSTI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FOSCHI, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GARGANI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, GRIPPO, GUALCO, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LEONE, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, MANFREDI, MANTI, MARGUTTI, MASTELLA, MASTRANZO, MAZZOLA, MELELEO, MENSURATI, MOIOLI VIGANÒ, MONGIELLO, MORGANDO, MORI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PAGANO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PINZA, PIREDDA, POLIDORO, PUJIA, RICCIUTI, ROICH, ROSINI, IVO RUSSO, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SCAVONE, SCARLATO, GIUSEPPE SERRA, SILVESTRI, SORICE, TABACCI, TANCREDI, TARABINI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, VARRIALE, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

Istituzione del Ministero per la promozione culturale

Presentata il 27 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul fronte della creatività culturale e dell'organizzazione della cultura si richiede impegno in difesa della libertà, della qualità, del rigore, contro il sistema degenerato della lottizzazione, dell'assistenzialismo, delle ipoteche ideologiche e delle logiche esasperate del profitto.

Per quanto riguarda il mondo della comunicazione audiovisiva e dello spetta-

colo è necessario operare per l'innovazione e la ricerca, contro la pratica dell'effimero che rincorre la superficialità, l'esibizionismo, il narcisismo e l'alienazione consumistica: anche la cultura dello spettacolo deve concorrere a promuovere il cambiamento sociale e morale.

È convinzione diffusa che, per quanto riguarda la promozione culturale, è prioritario il ripristino della distanza critica tra

politica e cultura, tra ideazione ed amministrazione: la confusione dei ruoli, l'espansione indebita del potere partitico ed economico, anche nell'ambito delle istituzioni culturali, hanno mortificato la vitalità progettuale e critica della cultura, rendendola pericolosamente subalterna alla ricerca forzata del consenso.

La società ed il Parlamento devono, dunque, farsi carico di arginare la crisi, affrontando problematiche inderogabili: soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, decreto sulla privatizzazione del pubblico impiego, paralisi istituzionale degli enti culturali, necessità di leggi di settore (teatro di prosa, cinema, musica e danza, spettacolo popolare).

Tale concomitante domanda di soluzioni rende oggi possibile affrontare con organicità la riforma degli strumenti giuridico-istituzionali relativi alla organizzazione e promozione della cultura dello spettacolo.

A quei principi di separatezza, di autonomia, di rispetto dei ruoli, deve essere improntata l'azione riformatrice in tutta questa delicatissima materia.

Diventa ormai improrogabile rompere i vecchi schemi e riformulare le categorie concettuali che hanno legittimato gli interventi dello Stato nel campo della cultura dello spettacolo. Al di là della soluzione che verrà data in ordine alla creazione o meno di un nuovo Ministero che si occupi della organizzazione e della promozione delle risorse culturali, vi sono alcuni principi che debbono trovare immediato riscontro nelle scelte del Parlamento:

lo Stato non si propone fini propri sul terreno della cultura e non sono perciò accettabili strumenti istituzionali o finanziari che segnino un intervento diretto

dello Stato nel merito delle scelte culturali;

è compito dello Stato, invece, coordinare i mezzi e gli strumenti attraverso cui operare nel settore perché ottimizzino risorse predisponendo servizi e diano impulso alle capacità di creazione artistica e di elaborazione culturale;

vanno riaccorpate tutte le competenze e le funzioni omogenee o comunque complementari che si trovano disperse in vari dicasteri, mentre va sottolineato il ruolo di indirizzo e di raccordo fra i Ministeri a vario titolo interessati, eventualmente anche attraverso uno specifico Comitato interministeriale per la cultura.

Poiché il ruolo del Ministero è un ruolo di indirizzo e programmazione — soprattutto in riferimento alla definizione delle priorità — andrà di conseguenza corretta la norma, ora operante, che fa partecipare alla definizione degli apporti finanziari dello Stato le rappresentanze degli operatori di settore che ne sono beneficiari, ribadendo la rigorosa distinzione tra momento decisionale e momento consultivo.

L'intervento dello Stato è destinato ad essere variamente articolato e dimensionato in rapporto all'interesse culturale generale e nazionale — e non solo locale — che risulterà soddisfatto.

Al fine di salvaguardare la distinzione tra ruolo di indirizzo e ruolo di gestione, il coordinamento degli interventi diretti di sostegno dello Stato, limitato alla diffusione delle iniziative, va affidato a moderni istituti pubblici. Per queste ragioni presentiamo la presente proposta di legge di istituzione del Ministero per la promozione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Ministero).

1. È istituito il Ministero per la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione ed allo sviluppo del patrimonio e della creatività culturale del Paese. A tal fine esso coordina i mezzi e gli strumenti necessari a definire gli obiettivi generali e dare i relativi indirizzi, a ottimizzare le risorse e la progettualità culturale, nonché a programmare gli specifici interventi di sostegno.

2. Ai fini della presente legge, il Ministero per la promozione culturale e il Ministro per la promozione culturale sono di seguito denominati, rispettivamente, « Ministero » e « Ministro ».

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Sono devolute al Ministero le attribuzioni già spettanti al Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di spettacolo, nonché le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero, secondo le modalità individuate dall'articolo 4, comma 1.

2. Gli enti, gli istituti e le associazioni sottoposti alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali, nonché, limita-

tamente ai settori indicati nel comma 1, alla vigilanza, rispettivamente, del Ministro del turismo e dello spettacolo, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, vengono sottoposti alla vigilanza del Ministro, che assicura il coordinamento delle attività di tali enti, istituti e associazioni con le finalità proprie del Ministero.

3. I riferimenti al Ministero e al Ministro per i beni culturali e ambientali, al Ministero e al Ministro del turismo e dello spettacolo, al Ministero e al Ministro degli affari esteri, nonché alla Presidenza e al Presidente del Consiglio dei ministri, ovunque ricorrano in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alla materie di cui al comma 1 sono da intendersi sostituiti con il riferimento al Ministero e al Ministro per la promozione culturale.

ART. 3.

*(Trasferimento di uffici,
di personale e di dotazioni).*

1. Sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, con i relativi ruoli, le dotazioni organiche ed il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le rispettive competenze dei seguenti uffici:

a) le Direzioni generali e gli Uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali; gli Istituti centrali; il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; l'Opificio delle pietre dure, il Museo di arti e tradizioni popolari e il Museo nazionale d'arte orientale; le soprintendenze speciali; l'Archivio centrale dello Stato; l'Istituto nazionale per la grafica; gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui rispettivamente agli articoli 10, 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

b) la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) gli uffici del Ministero degli affari esteri competenti in relazione al settore indicato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli uffici trasferiti ai sensi del comma 1 continuano ad utilizzare le rispettive sedi occupate anteriormente al trasferimento.

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero e ne è prorogata la composizione fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 1.

4. I dipendenti di ruolo dello Stato, non appartenenti ai ruoli dei Ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 2, che prestino comunque servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture di cui al medesimo comma 1, o presso le segreterie degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono collocati in posizione di comando presso il Ministero, continuando ad esercitare le funzioni loro attribuite e conservando il trattamento economico in godimento alla predetta data. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, i suddetti dipendenti possono rientrare presso le amministrazioni di appartenenza.

5. Le attrezzature e i beni già assegnati in dotazione alle strutture di cui al comma 1 sono trasferite in dotazione al Ministero.

6. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede:

a) con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

2) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, limi-

tatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II, nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 4;

b) con gli stanziamenti corrispondenti a quelli iscritti, per l'esercizio finanziario 1993, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II, nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo, determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 4.

7. Gli stanziamenti individuati al comma 5 sono trasferiti, in via transitoria, insieme alle disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative alla rubrica di cui al comma 6 è svolta dalla Ragioneria centrale già operante presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che è trasferita presso il Ministero. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 4.

(Delega al Governo per l'organizzazione del Ministero e per la disciplina delle funzioni ad esso attribuite).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare l'organizzazione del Ministero e le funzioni ad esso attribuite, nonché il trasferimento al Ministero degli istituti italiani di cultura all'estero e dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) è riservata all'Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico, e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì adottati nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale ed alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento, nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a)*, gli organi del Ministero devono essere coadiuvati dai seguenti organismi consultivi collegiali:

1) Consiglio nazionale per la promozione culturale, articolato in due sezioni specializzate competenti, rispettivamente, per l'area dei beni culturali e ambientali e per l'area dello spettacolo. Il Consiglio, che può operare sia in adunanza plenaria che in sezioni, ha il compito di assistere il Ministro nella determinazione di indirizzi ed obiettivi pluriennali, sia generali sia di area;

2) commissioni nazionali, articolate in comitati di settore, con compiti di supporto nella definizione di piani annuali di intervento e di verifica dei risultati raggiunti. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio sui singoli interventi, con particolare riguardo alle dichiarazioni di rilevanza nazionale di cui alla lettera *e)*;

c) gli organismi di cui alla lettera *b)* saranno composti da esperti e personalità del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'economia, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, scelti secondo modalità che garantiscano il rispetto dei criteri di professionalità, autorevolezza ed esperienza; specifiche disposizioni regoleranno le com-

petenze, la durata in carica, le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti, nonché la corresponsione delle indennità;

d) la struttura del Ministero deve essere articolata in modo tale da garantire al tempo stesso unitarietà di governo e riconoscimento delle specificità di aree e settori. Organi centrali del Ministero saranno la Segreteria generale, con compiti di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale nonché dipartimenti per le singole aree, articolati in Uffici centrali; organi periferici del Ministero saranno le soprintendenze, che cureranno il coordinamento degli organismi pubblici operanti a livello locale. L'individuazione, articolazione ed organizzazione degli uffici del Ministero nonché la definizione delle relative piante organiche saranno effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le commissioni nazionali di cui alla lettera *b)*, numero 2), sulla base di requisiti individuati e mediante procedure definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di detto trasferimento di funzioni, saranno definiti, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione, d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate, di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento per convenzioni biennali di programma, da stipularsi fra le regioni e gli organismi operativi a livello locale. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della regione;

f) l'intervento finanziario dello Stato sarà d'ordinario costituito dal concorso sugli interessi per mutui da stipularsi da parte dei privati con istituti di credito a medio termine, prevedendosi la possibilità

di costituire consorzi di garanzia fidi; in presenza di interventi relativi a beni o iniziative di particolare valore artistico e culturale o da effettuarsi nell'ambito di progetti volti a riequilibrare situazioni di maggiore difficoltà per ragioni territoriali o di scelte culturali, saranno altresì previste forme di sostegno consistenti in contributi in conto capitale o in sovvenzioni dirette; dovranno essere previste agevolazioni di carattere fiscale o contributivo a favore di attività di tutela o di promozione culturale aventi contenuto economico. In particolare per l'area dello spettacolo, la forma diretta di sostegno alla produzione dovrà consistere in convenzioni di programma, da stipularsi con gli istituti derivanti dalla trasformazione, ai sensi della lettera *i*), dell'Ente teatrale italiano (ETI) e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, rispettivamente per lo spettacolo dal vivo o per lo spettacolo cinematografico, volte a garantire canali di distribuzione e di diffusione sul territorio nazionale e all'estero. Le iniziative di promozione e di diffusione all'estero saranno coordinate da un Comitato interministeriale per la cultura (CIC);

g) la forma e l'entità degli interventi di sostegno finanziario da erogare, ai sensi della lettera *f*), a organismi operativi per iniziative aventi rilevanza nazionale ai sensi della lettera *e*), saranno determinate, previo parere della competente commissione nazionale di cui alla lettera *b*), numero 2), da comitati esecutivi, composti da esperti e personalità del mondo della cultura e dell'economia nominati dal Ministro, sentita la suddetta commissione nazionale. Specifiche disposizioni detteranno i criteri di carattere generale che dovranno presiedere alla determinazione degli interventi, al fine di privilegiare la qualità delle iniziative, le esigenze di riequilibrio territoriale e culturale, il rinnovo delle strutture, l'innovazione tecnologica, la sperimentazione e la ricerca creativa. Sarà prevista la possibilità di convenzioni con le aziende creditizie per facilitare le erogazioni, prevedendosi procedure di anticipazione senza oneri e garantendo la rapidità delle liquidazioni;

h) saranno istituiti nello stato di previsione del Ministero, per il finanziamento degli interventi di sostegno di cui alla lettera *f)*, i seguenti Fondi separati alimentati con specifiche assegnazioni annuali da determinarsi con legge finanziaria nonché da quote percentuali dei proventi derivanti dalle attività e iniziative finanziate:

1) un Fondo per i beni culturali e ambientali, al quale saranno trasferiti gli stanziamenti attualmente iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Sarà prevista la possibilità da parte di privati di versare all'entrata dello Stato, per essere riassegnati al Fondo, contributi volontari in relazione ai quali saranno stabilite forme di agevolazione fiscale;

2) un Fondo per lo spettacolo, al quale dovranno affluire gli stanziamenti esistenti sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e sui fondi di settore;

i) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati in:

1) istituti: organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso, secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad essi sarà preposto un direttore, nominato anche tra persone estranee all'Amministrazione, coadiuvato da un comitato di collaborazione culturale, composto da esperti e personalità della cultura e dell'economia nominati dal Ministro. Saranno in ogni caso riordinati in forma di istituto i musei, le biblioteche, gli archivi, i parchi archeologici e i parchi culturali dichiarati di rilevanza nazionale ai sensi della lettera *e)*; gli istituti italiani di cul-

tura all'estero; gli istituti centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; l'Ente teatrale italiano (ETI); l'Ente autonomo di gestione per il cinema, presso il quale sarà trasferita la Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia. Specifiche disposizioni regoleranno il riordinamento o lo scioglimento, a seguito dei trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 3, del Centro sperimentale di cinematografia, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica « Silvio D'Amico » e dell'Accademia musicale di Santa Cecilia, a decorrere dall'attivazione del corso di laurea di cui al medesimo articolo 5, comma 2; gli amministratori dei predetti enti, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati sino allo scioglimento o al riordinamento degli enti stessi. Nella forma di cui al presente numero sarà altresì istituito l'Osservatorio nazionale della cultura;

2) fondazioni: costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci dei comuni in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa, e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o di incarichi presso amministrazioni pubbliche; sarà altresì prevista l'integrale deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni effettuate dai fondatori a favore del patrimonio delle fondazioni. Saranno in ogni caso riordinati in forma di

fondazione i musei, le biblioteche, gli archivi, i parchi archeologici ed i parchi culturali non dichiarati di rilevanza nazionale ai sensi della lettera e); gli enti lirico-sinfonici; i teatri stabili a gestione pubblica; l'Esposizione triennale di Milano; l'Esposizione quadriennale di Roma. Nella medesima forma sarà costituita, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne individua i soggetti interessati a far parte del collegio dei fondatori, la « Biennale di Venezia », nella cui gestione dovrà essere assicurata la presenza maggioritaria della componente pubblica; sulla fondazione « la Biennale di Venezia » il Ministro esercita funzioni di controllo e di vigilanza;

l) i proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni degli organismi di cui alla lettera i) saranno assoggettati all'aliquota minima di cui al numero 5) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni; le esportazioni e le importazioni conseguenti alle medesime attività, iniziative e manifestazioni usufruiranno di agevolazioni doganali. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli organismi pubblici che saranno riordinati in forma di istituti e di fondazioni ai sensi della lettera i) sarà prevista la possibilità di optare tra il passaggio alle dipendenze del nuovo organismo e la collocazione in apposito ruolo ad esaurimento da istituirsi presso il Ministero in vista di un successivo trasferimento presso altra amministrazione pubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29. I beni patrimoniali degli organismi che assumeranno la forma di istituti o di fondazioni ai sensi della lettera i) saranno devoluti al patrimonio dello Stato per essere assegnati in gestione agli stessi istituti e fondazioni, i quali potranno acquisirne esclusivamente i frutti; l'onere e la responsabilità in ordine alla conservazione e alla salvaguardia dei predetti beni sono posti a carico degli istituti e delle fondazioni;

m) l'uso degli spazi e dei luoghi da adibire alla fruizione dei beni ed allo svol-

gimento delle attività culturali sarà regolamentato in modo da garantire interrelazioni tra gli stessi e con il territorio. Sarà previsto che negli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti siano riservati appositi spazi destinati ad accogliere attività, iniziative e manifestazioni culturali, tenendo conto delle potenzialità della domanda, delle disponibilità esistenti e della necessità di armonizzare la salvaguardia delle caratteristiche ambientali con le esigenze di diffusione; interventi di sostegno dello Stato saranno volti ad assicurare condizioni di sicurezza e di tutela sia del pubblico sia dei luoghi e ad agevolare le azioni di riequilibrio culturale sul territorio, il ripristino funzionale dei locali, degli spazi e delle aree dismessi, l'adeguamento tecnico e funzionale con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, nonché la diffusione fra gli operatori della proprietà immobiliare delle strutture specializzate;

n) in relazione all'intervento dello Stato a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo dal vivo, specifiche disposizioni dovranno essere volte alla valorizzazione della lingua e della cultura nazionali; all'incentivazione della qualità delle opere, della ricerca e sperimentazione, nonché delle produzioni di nuovi autori; alla tutela dell'opera artistica ed a quella, anche economica, del diritto d'autore; all'applicazione ai settori di competenza del Ministero delle disposizioni a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, attribuendo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le funzioni di controllo; a regolare la revoca degli interventi di sostegno concessi o la decadenza dagli stessi; a riordinare la normativa in materia di visti e autorizzazioni per la diffusione delle opere al pubblico, accentuando le misure a protezione dei minori, valorizzando la presenza di genitori ed esperti in psicologia dell'età evolutiva nelle commissioni di valutazione, prevedendo maggioranze qualificate per l'assunzione delle deliberazioni delle commissioni stesse, attribuendo alla competenza del tribunale del capoluogo di regione il giudizio con rito direttissimo

per i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie;

o) specifiche norme regoleranno le modalità di diffusione delle attività, delle iniziative e delle produzioni culturali mediante i mezzi di comunicazione di massa, con particolare riferimento alla produzione televisiva, in modo da assicurare il rispetto della libertà creativa degli autori, il sostegno alle produzioni di qualità, la salvaguardia delle caratteristiche peculiari delle singole opere e la valorizzazione delle potenzialità di sfruttamento dei diversi mezzi di comunicazione.

ART. 5.

(Istituzione del corso di laurea in spettacolo).

1. Per la formazione culturale e professionale di livello superiore degli operatori dei vari settori dello spettacolo, in forma sia dal vivo che registrata, è istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia il corso di laurea in spettacolo. Gli ordinamenti didattici del corso di laurea e dei relativi corsi di diploma universitario e di specializzazione sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il piano triennale di sviluppo dell'università 1994-1996, in conformità alle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, dovrà prevedere l'attivazione, con decorrenza comunque non anteriore al primo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui al comma 1, del corso di laurea in spettacolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Roma.

3. A decorrere dalla attivazione del corso di laurea di cui al comma 2, le strutture adibite alla formazione ed alla didattica del Centro sperimentale di cinematografia, dell'Accademia di danza, del-

l'Accademia nazionale di arte drammatica « Silvio D'Amico » e dell'Accademia musicale di Santa Cecilia sono trasferite, unitamente al relativo patrimonio, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università degli studi di Roma, che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

4. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui al comma 3, ed assegnato alle strutture adibite alla formazione ed alla didattica, è trasferito, a decorrere dall'attivazione del corso di laurea di cui al comma 2 e nei limiti delle esigenze derivanti dall'attivazione stessa, all'università degli studi di Roma; il restante personale è trasferito in apposito ruolo ad esaurimento presso il Ministero, per essere destinato ad altra amministrazione pubblica secondo le disposizioni in materia di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.